



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 4

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei consiglieri Besio, Baldan Matteo, Borgia, Barbera, Benetti, Calligaro, Leso, Rucco e Soranzo

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PERSONALE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE O NAZIONALE NELL'ESERCIZIO
O A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI O SERVIZIO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PERSONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE O NAZIONALE NELL'ESERCIZIO O A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI O SERVIZIO

Relazione:

Il presente progetto di legge statale nasce dall'esigenza, sempre più avvertita, di rafforzare la tutela giuridica penale del personale del trasporto pubblico locale o nazionale, contro episodi di aggressione, violenza e minaccia che si verificano con frequenza crescente nello svolgimento del servizio, in particolare nei contesti a diretto contatto con l'utenza.

Tali episodi, oltre a costituire una grave lesione della dignità e della sicurezza personale dei lavoratori, incidono negativamente sulla continuità, qualità e affidabilità di un servizio pubblico essenziale, con riflessi sull'intera collettività.

Nonostante il personale del trasporto pubblico svolga funzioni di rilevanza pubblica e operi in ambienti caratterizzati da esposizione a rischio, l'ordinamento vigente non prevede, allo stato, una disciplina penale organica e rafforzata analoga a quella introdotta dal legislatore statale negli ultimi anni a tutela di altre categorie di operatori pubblici, quali il personale sanitario e socio-sanitario o il personale scolastico.

Infatti, negli ultimi anni il legislatore nazionale è intervenuto in modo significativo per rafforzare la tutela penale di specifiche categorie di lavoratori esposti a rischio di aggressione nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare:

- con la legge 14 agosto 2020, n. 113 nonché con il decreto-legge 1 dicembre 2024, n. 137, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 18 novembre 2024, n. 171, recanti disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie;*
- con la legge 4 marzo 2024, n. 25, per la tutela della sicurezza del personale scolastico;*
- con il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, a tutela del personale del comparto della sicurezza pubblica.*

Tali interventi hanno introdotto un sistema articolato di misure, comprendente:

- aggravanti penali specifiche;*
- la procedibilità d'ufficio per taluni reati;*
- l'istituzione di osservatori nazionali dedicati;*
- iniziative di prevenzione, informazione e sensibilizzazione;*
- l'istituzione di giornate nazionali di educazione e prevenzione contro la violenza.*

Per il personale del trasporto pubblico, invece, la tutela si era limitata a protocolli e intese di natura amministrativa o pattizia, quali il Protocollo nazionale del 2022 e successivi accordi territoriali, che pur rappresentando strumenti utili di prevenzione non risultano sufficienti a garantire un'adeguata protezione sotto il profilo penale.

Da ultimo è stato approvato dal Governo in data 24 febbraio 2026, il decreto legge n. 23 contenente "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di

giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” che all’articolo 11 ha previsto al comma 1, lettera b), delle modifiche all’articolo 583-quater del codice penale in cui si stabilisce che “Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.” e al comma 1, lettera d) una modifica all’articolo 380, comma 2, lettera a-ter, del codice di procedura penale per consentire l’arresto obbligatorio in flagranza di reato oltre che per lesioni cagionate agli esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria, anche per le lesioni a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario.

Si evidenzia, pertanto, che sulla base della legge di conversione ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione del citato decreto-legge n. 23 del 2026, in cui potranno anche essere apportate ulteriori modifiche al testo, le disposizioni del presente progetto di legge statale dovranno eventualmente essere coordinate o adeguate.

Con le disposizioni del presente progetto di legge statale, avendo un ambito nazionale e non solo regionale, si intende dare una tutela penale non soltanto nei confronti di alcune categorie di personale del trasporto pubblico (ad esempio solo il personale del trasporto pubblico ferroviario oppure solo quello del trasporto pubblico locale) ma nei confronti di tutto il personale del trasporto pubblico locale o nazionale che possa subire delle aggressioni in quanto a diretto contatto con l’utenza, comprendendo quindi tutte le modalità di trasporto pubblico terrestre, fluviale, lagunare, lacuale e aerea.

Il progetto di legge statale prevede, infatti, una parificazione della tutela giuridica del personale del trasporto pubblico a quella già riconosciuta agli operatori sanitari e scolastici, nel pieno rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

In particolare, il presente progetto di legge statale:

- all’articolo 1: definisce l’ambito soggettivo di applicazione, riferendolo al personale del trasporto pubblico locale o nazionale che svolge funzioni o servizi a contatto con l’utenza;*
- all’articolo 2: istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale del trasporto pubblico locale o nazionale, attribuendogli anche le funzioni di supporto alla programmazione e al monitoraggio del trasporto pubblico e della mobilità locale sostenibile dell’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile istituito ai sensi del comma 300 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che viene abrogato;*
- all’articolo 3: promuove iniziative di informazione sul rispetto del lavoro svolto dal personale del trasporto pubblico locale o nazionale;*
- all’articolo 4: introduce specifiche modifiche all’articolo 583-quater del codice penale, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del sopraccitato decreto-legge n. 23 del 2026, ancora da convertire alla data di deposito del presente progetto di legge statale, nel caso di delitto di lesioni*

personali, estendendo l'aumento di pena non solo al " personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario" (articolo 11, comma 1, lettera b), decreto legge 23/2026, in attesa di conversione) ma a tutto il personale del trasporto pubblico locale o nazionale che svolge a bordo dei convogli, dei veicoli, degli aeromobili o delle navi qualsiasi attività dei servizi di trasporto pubblico che li porta a contatto con l'utente;

- all'articolo 5: integra la formulazione della circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61, numero 11-decies del codice penale, introdotta a decorrere dal 12 aprile 2025, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 con le seguenti modifiche:

a) estendendo l'aggravante anche nei confronti dei delitti contro la libertà morale (c.p., Titolo XII; Capo III, Sezione III) e quindi anche al reato di minaccia (articolo 612 c.p.);

b) estendendo l'aggravante anche quando il delitto è commesso non solo nelle "stazioni ferroviarie e delle metropolitane" ma all'interno o nelle immediate adiacenze delle "stazioni dei mezzi di trasporto pubblico locale o nazionale", e quindi a tutte le tipologie di trasporto pubblico;

c) estendendo l'aggravante anche quando il delitto è commesso oltre che all'interno dei "convogli (ferroviari e delle metropolitane)" anche "all'interno dei veicoli, degli aeromobili e delle navi adibiti al trasporto di passeggeri", e quindi a tutte le tipologie di trasporto pubblico;

d) estendendo l'aggravante ai delitti comunque commessi in danno del personale del trasporto pubblico locale o nazionale nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.

- all'articolo 6: si estende la procedibilità d'ufficio per:

a) il reato di percosse (articolo 581 c.p.) prevedendo che il reato sia procedibile d'ufficio qualora ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-decies, del codice penale, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 5 del presente progetto di legge statale per ricomprendere tutto il personale del trasporto pubblico locale o nazionale che svolge funzioni o servizi a contatto con l'utente;

b) il reato di lesioni personali (articolo 582 c.p.) prevedendo che il reato sia procedibile d'ufficio qualora ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 583-quater, terzo comma, del codice penale nella formulazione ampia ricomprendente tutto il personale del trasporto pubblico locale o nazionale risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, del presente progetto di legge statale;

- all'articolo 7: si aumenta la pena per il danneggiamento delle cose mobili o immobili destinate al servizio di trasporto pubblico locale o nazionale, introducendo un quinto comma all'articolo 635 (Danneggiamento) del codice penale;

- all'articolo 8: si prevede:

a) la possibilità di arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380 c.p.p) per il delitto di danneggiamento di cose mobili o immobili di cui all'articolo 635,

quinto comma (come introdotto dall'articolo 7 del presente progetto di legge statale), del codice penale, destinate al servizio di trasporto pubblico locale o nazionale;

b) la possibilità di arresto in flagranza differita (articolo 382-bis c.p.p.) per delitti commessi, all'interno o nelle vicinanze dei convogli, dei veicoli, degli aeromobili o delle navi o delle infrastrutture del trasporto pubblico locale o nazionale, in danno di personale del trasporto pubblico locale nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio;

c) che il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio (articolo 550 c.p.p.) anche quando si procede per il delitto di danneggiamento del quinto comma dell'articolo 635 c.p., come introdotto dall'articolo 7 del presente progetto di legge statale;

- all'articolo 9: introduce misure di prevenzione basate sulla stipula di protocolli operativi con le forze di polizia;

- all'articolo 10: istituisce una Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale del trasporto pubblico locale o nazionale;

- all'articolo 11: introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per condotte violente, offensive o moleste che non costituiscano reato, nei confronti del personale del trasporto pubblico locale o nazionale nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio,

- all'articolo 12: sancisce la neutralità finanziaria delle disposizioni del progetto di legge.

Si evidenzia che l'Osservatorio nazionale istituito dall'articolo 2 del progetto di legge assorbe e integra le funzioni dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, istituito dalla legge n. 244 del 2007, che viene conseguentemente abrogato: tale scelta risponde all'esigenza di razionalizzare gli organismi esistenti, evitando duplicazioni e garantendo un approccio unitario alle tematiche della sicurezza e della programmazione del trasporto pubblico, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il progetto di legge si inserisce in un percorso di progressivo rafforzamento della tutela dei lavoratori impegnati nello svolgimento di servizi pubblici essenziali, rispondendo a un'esigenza concreta di sicurezza, legalità e rispetto del lavoro.

L'iniziativa mira a fornire al legislatore statale uno strumento normativo coerente, sistematico e immediatamente integrabile nell'ordinamento vigente, al fine di garantire a tutto il personale del trasporto pubblico sia nazionale che locale una tutela adeguata e proporzionata ai rischi connessi all'esercizio delle proprie funzioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PERSONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE O NAZIONALE NELL'ESERCIZIO O A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI O SERVIZIO

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Ai fini della presente legge si intende per “personale del trasporto pubblico locale o nazionale” quello dei profili individuati nei contratti collettivi nazionali di lavoro autoferrotranvieri-internavigatori (mobilità-TPL), del trasporto aereo, della navigazione ovvero di specifici trasporti, che svolge le funzioni o servizio a contatto con l'utente nei sistemi di mobilità pubblica terrestri, fluviali, lagunari, lacuali o aerei.

Art. 2 - Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale del trasporto pubblico locale o nazionale nonché per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale o nazionale e della mobilità locale sostenibile.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'“Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale del trasporto pubblico locale o nazionale nonché per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale o nazionale e della mobilità locale sostenibile”, di seguito denominato “Osservatorio”. Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle Regioni, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di utenti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti il servizio di trasporto pubblico locale o nazionale nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o servizi;
- b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti il servizio di trasporto pubblico locale o nazionale nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o servizi;
- c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio degli esercenti nell'esercizio delle funzioni o a causa del servizio di trasporto pubblico locale o nazionale;
- d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;

e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti il servizio di trasporto pubblico locale o nazionale;

f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale del trasporto pubblico locale o nazionale, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti;

g) supportare la programmazione e il monitoraggio del trasporto pubblico locale o nazionale e della mobilità locale sostenibile, anche con la creazione di banche dati, nonché verificare i processi di riforma del settore.

2. L'Osservatorio acquisisce i dati relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera a), anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

4. Fino alla data di istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 1 del presente articolo, continua a svolgere le proprie funzioni l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile istituito ai sensi del comma 300 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

5. Il comma 300 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato a decorrere dalla data di istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3 - Promozione dell'informazione.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale del trasporto pubblico locale o nazionale, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 583-quater del Codice penale.

1. All'articolo 583-quater del Codice penale, il terzo comma, come inserito dalla lettera b), del comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, in attesa di conversione, è modificato come segue:

a) dopo le parole: “*dei convogli*” sono inserite le seguenti: “*,dei veicoli, degli aeromobili o delle navi*”;

b) dopo le parole: “*servizi di trasporto*” sono inserite le seguenti: “*pubblico locale o nazionale*”;

c) dopo la parola: “*ferroviario*” sono inserite le seguenti: “*tramviario, metropolitano o su strada, fluviale, lagunare, lacuale o aereo*”;

d) le parole: “*di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza*” sono abrogate.

2. All'articolo 583-quater del Codice penale, nella rubrica, come modificata dalla lettera c), del comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, in attesa di conversione, le parole: “*di prevenzione e accertamento delle*

infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario” sono sostituite dalle seguenti: *“nell’ambito dei servizi del trasporto pubblico locale o nazionale”*.

Art. 5 - Circostanze aggravanti.

1. All'articolo 61 del Codice penale, numero 11-decies):
 - a) dopo le parole: *“contro la libertà personale”* sono aggiunte le seguenti: *“e la libertà morale”*;
 - b) dopo le parole: *“adiacenze delle stazioni”*, le parole: *“ferroviarie e delle metropolitane”* sono sostituite dalle seguenti: *“dei mezzi di trasporto pubblico locale o nazionale,”*;
 - c) dopo le parole: *“dei convogli”* sono inserite le seguenti: *“dei veicoli, degli aeromobili o delle navi”*;
 - d) alla fine dopo le parole: *“trasporto dei passeggeri”* sono aggiunte le seguenti: *“ovvero in danno del personale del trasporto pubblico locale o nazionale nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.”*

Art. 6 - Modifiche agli articoli 581 e 582 del Codice penale in materia di procedibilità.

1. All'articolo 581, primo comma, del Codice penale, dopo le parole: *“a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies)”* sono inserite le seguenti: *“o numero 11-decies”*.

2. All'articolo 582, secondo comma, del Codice penale, dopo le parole: *“Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo”* sono inserite le seguenti: *“e terzo comma”*.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 635 del Codice penale.

1. All'articolo 635 del Codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“Chiunque, all’interno o nelle vicinanze dei convogli, dei veicoli, degli aeromobili o delle navi nonché delle infrastrutture adibite al trasporto pubblico locale o nazionale, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, terzo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili destinate al servizio di trasporto pubblico locale o nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.”

Art. 8 - Modifiche agli articoli 380, 382-bis e 550 del Codice di procedura penale.

1. Al Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 380, comma 2, alla lettera a-quater, dopo le parole: *“delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto”* sono inserite le seguenti: *“e quinto”*;
 - b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1-ter, come inserito dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, in attesa di conversione, è aggiunto il seguente:

“1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi, per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle vicinanze dei convogli, dei veicoli, degli aeromobili o delle navi o delle infrastrutture del trasporto pubblico locale o nazionale ovvero in danno di personale del trasporto pubblico locale o nazionale nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.”

c) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: “635, terzo e quarto” inserire le seguenti: “nonché quinto”.

Art. 9 - Misure di prevenzione.

1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

Art. 10 - Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale del trasporto pubblico locale o nazionale.

1. E' istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale del trasporto pubblico locale o nazionale», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata è celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito nonché dell'università e della ricerca.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”.

Art. 11 - Sanzione amministrativa pecuniaria.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del personale del trasporto pubblico locale o nazionale nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.

2. I proventi sono devoluti nel caso di trasporto pubblico locale alle Province o Città metropolitane e nel caso di trasporto pubblico nazionale al competente Ministero e sono destinati ad attività in materia di sicurezza del personale del trasporto pubblico locale o nazionale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o servizio.

Art. 12 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate

provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.	5
Art. 2 - Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale del trasporto pubblico locale o nazionale nonché per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale o nazionale e della mobilità locale sostenibile.....	5
Art. 3 - Promozione dell'informazione.	6
Art. 4 - Modifiche all'articolo 583-quater del Codice penale.	6
Art. 5 - Circostanze aggravanti.	7
Art. 6 - Modifiche agli articoli 581 e 582 del Codice penale in materia di procedibilità.	7
Art. 7 - Modifiche all'articolo 635 del Codice penale.	7
Art. 8 - Modifiche agli articoli 380, 382-bis e 550 del Codice di procedura penale.	7
Art. 9 - Misure di prevenzione.....	8
Art. 10 - Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale del trasporto pubblico locale o nazionale.	8
Art. 11 - Sanzione amministrativa pecuniaria.	8
Art. 12 - Clausola di invarianza finanziaria.	8